

## inevidenza

Nuova Sabatini:  
novità a seguito  
del Covid-19

pag. 3

## inevidenza

Regione Liguria:  
Bandi per il Turismo  
Attivo e le aziende  
agricole

pag. 5

## inevidenza

Privacy:  
il Responsabile  
della Protezione  
dei Dati (RPD)

pag. 6

## info **lavoro**

Emergenza  
COVID-19: tutela  
lavoratori fragili

pag. 8

## info **economia**

Patto per l'export  
progetto sei

pag. 8



## SPID-Only il sistema pubblico di identità

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare del 01/09/2020 (<https://bit.ly/3n7sGqG>) con cui comunica lo switch-off delle credenziali "cliclavoro" utilizzate per accedere ai servizi online, in favore del Sistema Pubblico di identità digitale.

**A partire dal 15 novembre 2020** non sarà più possibile accedere sul sito del Ministero del Lavoro con le precedenti credenziali ma solo ed esclusivamente mediante l'identità SPID o eIDAS per i paesi stranieri aderenti.

In questo modo la Pubblica Amministrazione compie un passo in più verso una completa digitalizzazione delle prestazioni offerte accessibili a tutti, resasi ancor più importante a seguito dell'emergenza epidemiologica che ci ha colpiti, confermato anche dal DL Semplificazioni.

Solo con l'identità digitale SPID ci si potrà autenticare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e si applica a tutti i servizi da essa erogati, la quale è chiamata a dismettere le proprie credenziali per l'accesso ai servizi on line, in quanto a partire dal 28 febbraio 2021 sarà l'unico strumento per poter accedere a tutti i servizi digitali.

Fonte: Ministero del Lavoro



## inevidenza

SPID-Only il sistema pubblico di identità	pag.1
Nuova Sabatini: novità a seguito del Covid-19	pag.3
Al via le misure per la patrimonializzazione delle pmi	pag.4
Credito d'imposta sanificazione e dpi	pag.4
Modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni)	pag.5
Regione Liguria: Bandi per il Turismo Attivo e le aziende agricole	pag.5
Fattura elettronica novità dal 1 ottobre 2020	pag.5
Privacy: il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)	pag.6
Auto aziendali, le nuove regole	pag.6
Da Coopfond un bando per le cooperative in cammino verso la sostenibilità	pag.7
Rivalutazione beni d'impresa ed altro nel DL Agosto	pag.7

## infolavoro

Emergenza COVID-19: tutela lavoratori fragili	pag.8
---	-------

## infoeconomia

Patto per l'export progetto sei	pag.8
---------------------------------	-------

## inscadenza

PROSSIME SCADENZE	pag.9
-------------------	-------

### Redazione

Barbara Esposto

### Segretaria di Redazione

Elisabetta Dondero

### Progetto Grafico

www.homeadv.it

### Fotografia

Archivio icp / 123rf

Archivio Legacoop

## Convenzione UNIPOLIS & LEGACOOP

**Nuovi sconti per te**



Per maggiori informazioni visita la pagina web:  
[www.convenzioni.unipol.it/Legacoop](http://www.convenzioni.unipol.it/Legacoop)

SEDI  
**legacoop**  
Liguria

### GENOVA

Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova  
via Brigata Liguria, 105 r - 16121 Genova  
tel. 010.572111  
fax 010.57211223

### SAVONA

Comitato territoriale di Savona  
via Cesare Battisti, 4/6 - 17100 Savona  
tel. 019.8386847  
fax 019.805753

### LA SPEZIA

Comitato territoriale della Spezia  
via Lunigiana, 229/A - 19125 La Spezia  
tel. 0187.503170  
fax 0187.504395

### IMPERIA

Comitato territoriale di Imperia  
via G. Airenti, 5 - 18100 Imperia  
tel. 0183.666165  
fax 0183.666277

## inevidenza

## Nuova Sabatini: novità a seguito del Covid-19

Il Decreto Agosto (D.L. 104/2020) all'art. 60, prevede il rifinanziamento della Sabatini con **64 milioni di euro**. Inoltre, il decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) all'art. 39, ha modificato la soglia per la liquidazione del contributo in **unica soluzione** per gli investimenti fino a **200.000 euro**, limite che in precedenza era fissato a 100.000. Ri-epiloghiamo i tratti salienti.

**Cos'è**

- La misura **Beni strumentali ("Nuova Sabatini")** è l'agevolazione messa a disposizione dal MISE con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese
- La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

**A chi si rivolge**

- Possono beneficiare dell'agevolazione le **micro, piccole e medie imprese (PMI)** che alla data di presentazione della domanda:
  - sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca
  - sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
  - non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea
  - non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà
  - hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all'apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento

**Settori ammessi** tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:

- attività finanziarie e assicurative
- attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione

**Cosa finanzia**

- I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per "impianti e macchinari", "attrezzature industriali e commerciali" e "altri beni" ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile, come declassati nel principio contabile n.16 dell'OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a "immobilizzazioni in corso e acconti"
- Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
  - autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito
  - correlazione dei beni oggetto dell'agevolazione all'attività produttiva svolta dall'impresa

**Le agevolazioni**

- Consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, di finanziamenti per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti
- L'investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)
- Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" fino all'80% dell'ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
  - di durata non superiore a 5 anni
  - di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro
  - interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili
- Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su

un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- **2,75%** per gli investimenti ordinari
- **3,575%** per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0")
- I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. "industria 4.0" che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30%, sono individuati all'interno degli allegati 6/A (<https://bit.ly/3cN0FQs>) e 6/B alla circolare 15 febbraio 2017 n.14036 e s.s.mm.ii. Alla luce delle novità introdotte dall'articolo 1, comma 32, legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), con circolare n. 269210 del 3 agosto 2018 (<https://bit.ly/3jorE7h>) si è provveduto ad adeguare l'elenco dei beni immateriali (allegato 6/B: <https://bit.ly/30qNjUR>) in relazione ai quali può essere riconosciuta la misura massima del contributo.
- Per maggiori chiarimenti circa le caratteristiche tecniche e la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio a quelli elencati negli allegati sopra citati, si invita a prendere visione delle linee guida tecniche contenute nella parte terza della Circolare MISE - Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017, n. 4/E (<https://bit.ly/3nl8IOO>)

**Come funziona**

- La PMI presenta alla banca o all'intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. Le modalità di presentazione della domanda di accesso al contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali ("Nuova Sabatini") - Presentazione domanda: <https://bit.ly/33mbXrK>
- La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo
- La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l'utilizzo della provvista costituita presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., ovvero mediante diversa provvista
- La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di

*continua a pag.4 >>*

<< *continua da pag.3*

accesso alle agevolazioni

- Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario
- La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un'unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo
- La PMI, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l'accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, la Richiesta Unica (modulo RU) - o in alternativa la Richiesta Quote Rimanenti (modulo RQR) nel caso in cui abbia già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019 - e la trasmette al Ministero, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l'erogazione del contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali ("Nuova Sabatini") - Erogazione contributo: <https://bit.ly/3n7OXo9>
- Per le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019, aventi un importo del finanziamento deliberato non superiore a 100.000,00 euro, l'agevolazione è erogata alla PMI beneficiaria in un'unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l'erogazione della prima quota.
- Per le domande che non presentano i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1 lettera b) del decreto-legge del 30 aprile 2019 n. 34 e per le quali, quindi, le agevolazioni non sono erogate in un'unica soluzione, la PMI, successivamente alla trasmissione del modulo RU/RQR, effettua la richiesta di pagamento su base annuale attraverso l'accesso alla piattaforma, previa comunicazione di eventuali variazioni intercorse. Le modalità per effettuare la Richiesta di Pagamento sono descritte nella sezione Beni strumentali ("Nuova Sabatini") - Erogazione contributo: <https://bit.ly/2Spk5kN>

Fonte: Ministero delle sviluppo economico

## Al via le misure per la patrimonializzazione delle pmi

A seguito della positiva decisione della Commissione Europea, sono stati firmati i decreti di attuazione delle misure contenute nell'**articolo 26** del D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito dalla L. n. 77/2020, rivolte alle **società con ricavi tra 5 e 50 milioni di euro** colpite dalle conseguenze economiche della pandemia.

L'articolo 26, comma 4, del "Decreto Rilancio" introduce un **credito d'imposta, pari al 20%**, a favore di persone fisiche e giuridiche che effettuano **conferimenti in denaro** in una o più **società di capitali aventi sede legale in Italia**, incluse stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea (UE) o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), che hanno subito, a causa dell'emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una **riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente** e che per questo motivo abbiano deliberato ed eseguito un aumento di capitale, dopo l'entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), ed entro il 31 dicembre 2020.

Per i crediti di imposta previsti dall'articolo 26 del Decreto Rilancio è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di **2 miliardi di euro** per il 2021.

Le misure sono destinate a società di capitali o cooperative (ad esclusione di quelle che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo) che abbiano sede legale in Italia, **con ricavi compresi fra 5 e 50 milioni di euro**.

Il **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 agosto 2020** stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

I modelli per presentare la relativa istanza all'Agenzia delle Entrate verranno pubblicati entro la fine del 2020.

Per saperne di più clicca qui: <https://bit.ly/3joi9Ar>



## Credito d'imposta sanificazione e dpi

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020, ha istituito il codice tributo "6917" denominato "**CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**", per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, di tale credito. Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il codice tributo 6917 è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" del modello F24 deve essere sempre indicato il valore "2020".

Preme ricordare che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 259854 del 10 luglio 2020, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta. Pertanto, con ulteriore provvedimento del direttore Prot. n. 302831/2020 del 11 settembre 2020 (<https://bit.ly/3in2yoe>) ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito in 200 milioni di euro, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale del **15,6423 per cento**.

## Modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni)

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. In particolare, il Decreto è andato ad incidere su tematiche strategiche come l'edilizia, gli appalti, i procedimenti amministrativi, la colpa dei funzionari e la green economy. Di seguito si riportano per sommi capi le principali modifiche apportate dal Decreto per ciò che concerne le procedure sotto soglia per gli appalti.

L'articolo 1, comma 2 della nuova legge 120/2020 prevede, fino al 31 dicembre 2021 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia, delle procedure diverse da quelle attualmente indicate dal codice, con le seguenti modalità:

- lavori di importo inferiore a 150 mila euro e servizi e forniture di importo inferiore a 75 mila euro: assegnati con affidamento diretto;
- servizi e forniture con importi pari o superiori a 75 mila euro e fino alle soglie: affidati con procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice degli appalti) a 5 operatori nel rispetto del criterio di rotazione;
- lavori di importo pari o superiore a 150 mila euro e inferiore a 350 mila: assegnati con procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice degli appalti) a 5 operatori nel rispetto del criterio di rotazione;
- lavori di importo pari o superiore a 350 mila e inferiore a 1 milione di euro: affidati con procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice degli appalti) a 10 operatori nel rispetto del criterio di rotazione;
- lavori pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle le soglie affidati con procedura negoziata senza bando (articolo 63 del codice degli appalti) a 15 operatori nel rispetto del criterio di rotazione.

Come disposto dall' articolo 1 sopra citato, la pubblicazione di tutte le procedure riportate nel precedente elenco viene effettuata sui siti internet istituzionali delle stazioni appaltanti e la pubblicazione dell'avviso sui risultati, che deve contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati, non è obbligatoria per gli affidamenti inferiori a 40 mila euro.

Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi riportati nell'articolo 32, comma 2 del codice degli appalti. Per gli affidamenti con procedura negoziata di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b (ferme restando le prescrizioni sull'esclusività di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, comma 3 del codice), l'aggiudicazione può avvenire sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità previste dall'articolo 97 del d.lgs. 50/2016.

Soltanto per queste tipologie di affidamenti sotto soglia e fino al 31 dicembre 2021, la stazione appaltante, in situazioni ordinarie, non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del codice degli appalti (garanzia fideiussoria del 2%) e le offerte potranno essere esaminate prima della verifica dei requisiti.

Si precisa infine che nel periodo intercorrente dal 13 luglio 2020 all'11 settembre 2020 (data di pubblicazione della legge di conversione n. 120 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76), trovano applicazione i diversi parametri di soglia previsti dal testo del Decreto Semplificazioni.

Lo scrivente studio resta a disposizione sul tutto e a disposizione per offrire la propria assistenza legale e consulenza sul punto.

*Avv. Valentina Sandri (studio legale Ivaldi)*



## Regione Liguria: Bandi per il Turismo Attivo e le aziende agricole


È stata prorogata al **30 ottobre** la scadenza per accedere al bando Turismo Attivo per la creazione di attività extra-agricole che favoriscano lo sviluppo e la creazione di agriturismi a servizio di percorsi escursionistici. Prorogato fino al **14 ottobre** anche il bando da oltre 6 milioni di euro a sostegno di agricoltori e piccole medie imprese particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria.

vai al bando Turismo Attivo:

<https://bit.ly/3joG5Zc>

vai al bando per aziende agricole:

<https://bit.ly/2GiiMBY>



## Fattura elettronica novità dal 1 ottobre 2020

Dal **01.10.2020** potranno essere utilizzate le nuove specifiche tecniche (versione 1.6.1) della fattura elettronica, contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 166579/2020.

Fino al **01.01.2021** è previsto un **periodo provvisorio** in cui potranno essere ancora utilizzate anche le precedenti specifiche tecniche.

Le principali novità riguardano i seguenti aspetti:

- inserimento di nuovi codici "TipoDocumento";
- dettaglio dei codici "Natura" dell'operazione;
- nuovi codici "Tipo ritenuta" e "Modalità pagamento".

## Privacy: il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

La figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD) è stata introdotta dall'art. 37 del GDPR di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile della protezione dati nominato dal titolare del trattamento o dal responsabile de trattamento deve:



### QUALI SONO I REQUISITI?

Il Responsabile della protezione dei dati, nominato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, deve:

1. **possedere un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali**, anche in termini di misure tecniche e organizzative o di misure atte a garantire la sicurezza dei dati. Non sono richieste attestazioni formali o l'iscrizione ad appositi albi professionali, anche se la partecipazione a master e corsi di studio/professionali può rappresentare un utile strumento per valutare il possesso di un livello adeguato di conoscenze;
2. **adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse**. In linea di principio, ciò significa che il RPD non può essere un soggetto che decide sulle finalità o sugli strumenti del trattamento di dati personali;
3. **operare alle dipendenze del titolare o del responsabile oppure sulla base di un contratto di servizio** (RPD/DPO esterno).

Il titolare o il responsabile del trattamento dovranno mettere a disposizione del Responsabile della protezione dei dati le risorse umane e finanziarie necessarie all'adempimento dei suoi compiti.

### IN QUALI CASI E' PREVISTO?

Dovranno designare obbligatoriamente un RPD:

- a) amministrazioni, enti pubblici e autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni;
- b) tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;
- c) tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici.

Anche per i casi in cui il regolamento non impone in modo specifico la designazione di un RPD, è comunque possibile una nomina su base volontaria.

Un gruppo di imprese o soggetti pubblici possono nominare un unico RPD.

### QUALI SONO I COMPITI?

Il Responsabile della protezione dei dati deve, in particolare:

- a) **sorvegliare l'osservanza del regolamento**, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;
- b) collaborare con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una **valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)**;
- c) **informare e sensibilizzare** il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati;
- d) **cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante** su ogni questione connessa al trattamento;
- e) **supportare** il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un **registro delle attività di trattamento**.

Per un quadro completo: <http://www.garanteprivacy.it/rpd>

## Auto aziendali, le nuove regole

*La legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. 632 L. 27.12.2019, n. 160) ha rivoluzionato la disciplina fiscale di riferimento, introducendo 4 scaglioni in base alle emissioni inquinanti.*

Dal **1 luglio 2020** il fringe benefit deve essere computato secondo **percentuali forfetarie basate sulle emissioni di CO2 del veicolo**, da applicare al costo chilometrico di cui alle tabelle ACI moltiplicato convenzionalmente per 15.000 km.

La risoluzione 46/E/2020, chiarisce che la nuova normativa si applica alle **auto immatricolate e assegnate dopo il 1.07.2020**, dove per la data di assegnazione il Fisco suggerisce di adottare la **data di sottoscrizione** delle condizioni d'uso dell'auto, un documento generalmente sottoscritto dal dipendente. Ciò premesso, Ferma restando quindi la percorrenza convenzionale di 15.000 km e l'applicazione degli appositi costi chilometrici adottati dall'ACI, dal 1.07.2020 il fringe benefit è calcolato applicando 4 diverse percentuali in luogo di quella del 30% precedente.

La prima percentuale è stata ridotta al **25%** che corrisponde a un uso personale forfetario di 3.750 km/annui. Tale percentuale si applica ad auto con emissioni di anidride carbonica **fino a 60 g/km** (quasi esclusivamente auto elettriche o plug in).

La seconda percentuale, del **30%**, si applica ad auto con emissioni di anidride carbonica **da 60 a 160 g/km**. In questa categoria rientra la gran parte delle auto di nuova fabbricazione in circolazione. La terza percentuale è stata fissata in misura pari al **40%** (ma salirà al 50% dal 2021), corrispondente ad una percorrenza privata di 7.500 km/anno e si applica a veicoli con **emissioni superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km**. In questa fascia si trovano auto di maggiore cilindrata che quindi risulteranno maggiormente tassate. La quarta categoria di auto aziendali comprende quelle con emissioni **superiori a 190 g/km** e la percentuale si innalza al **50%** (60% dal 2021).



## Da Coopfond un bando per le cooperative in cammino verso la sostenibilità



Un bando per ripartire in modo più sostenibile. Per avere una marcia in più, dopo l'emergenza sanitaria, per iniziare un percorso di riposizionamento avvicinandosi agli Obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU. È questo l'obiettivo del bando che Coopfond (<https://bit.ly/3cPZKyU>) ha lanciato il 28 settembre per le imprese associate a Legacoop, con un valore della produzione compreso fra i 480mila e i 50 milioni di euro. Il percorso si articolerà in quattro fasi e prevede un investimento complessivo del Fondo di circa 650mila euro.

“Cooperative in Transizione 2030” è un'azione pensata in sinergia con l'avviso Fon.Coop. n. 46 Rilancio del 14 luglio 2020, dedicato alla riconversione nel medio-lungo periodo, alla trasformazione e l'innovazione delle attività delle imprese aderenti attraverso l'acquisizione ed il rafforzamento delle competenze dei lavoratori. Il finanziamento di Fon.Coop potrebbe, tra l'altro, servire anche per co-finanziare la seconda fase del bando di Coopfond, ricevendo una premialità nella valutazione da parte della commissione che opererà la selezione.

La prima fase sarà finalizzata alla raccolta delle candidature e alla loro valutazione, in base a qualità della proposta, team dedicato dell'organizzazione, indici di bilancio e capacità di co-investimento.

Per la seconda fase saranno selezionate, si stima, una decina di cooperative che riceveranno per otto settimane affiancamento e supporto da parte di un team specializzato di mentor e esperti costruito in base alla singola iniziativa, per un valore di 15mila euro per ogni cooperativa. Alla fase 3 si stima accederanno tra le cinque e le sette cooperative i cui progetti, dimostrata la loro reale sostenibilità, saranno sostenuti con co-investimento da parte del Fondo (fino al 70%) e degli strumenti di sistema per l'avvio della sperimentazione. La fase 4 vedrà la presentazione dei piani di sviluppo a fondi di finanza di impatto e investitori istituzionali con l'obiettivo di ottenere un supporto finanziario adeguato ad accompagnare il riposizionamento strategico nel corso dei successivi 3-5 anni.

## Rivalutazione beni d'impresa ed altro nel DL Agosto

La relazione ministeriale all'art. 110 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14.08.2020 (<https://bit.ly/2GtrzAQ>), chiarisce che nel bilancio 2020 la **rivalutazione** potrà essere effettuata per singolo bene. Per ogni singolo bene, inoltre, si potrà scegliere se attribuire o meno rilevanza fiscale ai maggiori importi, pagando l'**imposta sostitutiva** del 3%.



Tra gli altri aspetti principali del Decreto Agosto, si segnalano i seguenti:

- prolungamento della **Cig d'emergenza** per altre 18 settimane, da usufruire tra il 13.07 e il 31.12. Le prime 9 settimane sono tutte a carico della fiscalità generale, le seconde 9 restano gratuite per i soli datori di lavoro che nel confronto tra il primo semestre 2020 e lo stesso periodo 2019 abbiano subito perdite di fatturato pari almeno al 20%;
- i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di Cig Covid-19, o dell'esonero dei contributi previdenziali, non potranno fare ricorso ai licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo.

Il **blocco dei licenziamenti**, prosegue quindi fino a fine anno, ma diventa “mobile”;

- estesa di 4 mesi la garanzia statale che consente la **moratoria sui prestiti** per le Pmi.;
- stanziati 950 milioni per il 2021 per il rifinanziamento del Fondo italiano per la partecipazione italiana agli Ipcei, i grandi progetti europei di interesse comune. Rifinanziate le misure dello Sviluppo con 500 milioni per i contratti di sviluppo e **10 milioni per il Fondo Marcora per le coop di piccole e medie dimensioni**;
- previsto un **esonero** totale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato entro il 31.12.2020 anche trasformando contratti a tempo determinato. Sono esclusi dall'incentivo il settore agricolo e domestico e i rapporti di lavoro in apprendistato;
- **contratti a termine**:
  - fino al 31.12.2020, ferma restando la durata massima di 24 mesi, sarà possibile rinnovare o prorogare per massimo 12 mesi e per una sola volta i contratti a tempo, anche in assenza delle causali;
  - abrogazione dell'obbligo per i datori di prorogare il termine dei contratti di apprendistato e di quelli a termine, anche in regime di somministrazione, per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, a causa del Covid-19;
  - **versamenti**: rinvio al 30.04.2021 dei versamenti degli acconti di novembre per i soggetti Isa e i forfettari che hanno subito nel primo semestre 2020 una perdita di fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019. Conferma della proroga dei versamenti delle tasse sospese durante il lockdown: il 50% si pagherà entro il 16.09.2020 anche in 4 rate, il restante 50% in 24 rate a partire dal 1.01.2021;
  - **sospesi per tutto il 2020** i versamenti di Imu, Tosap e Cosap per i proprietari che gestiscono strutture turistiche, alberghiere o dello spettacolo.

## infolavoro

# Emergenza COVID-19: tutela lavoratori fragili

In questi mesi di emergenza COVID-19, la salvaguardia delle cosiddette “fragilità” nei lavoratori è divenuto quanto mai preponderante.

Talune patologie o caratteristiche fisiche potrebbero infatti portare ad una maggiore facilità di essere contagiati dal nuovo coronavirus nonché una più elevata incidenza di complicanze gravi all’insorgenza della malattia conclamata.

Già a partire dalla prima Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915, che conteneva indicazioni operative per il medico competente, la sorveglianza sanitaria nella fase emergenziale e poneva l’accento al tema delicato dei “lavoratori fragili”, lo Stato ha cercato di dare una definizione e una linea di indirizzo alla gestione delle fragilità.

A seguito della maggior conoscenza delle caratteristiche del Virus e delle sue implicazioni sulla salute delle persone, è stata redatta la Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 4 settembre 2020 sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili. Una circolare che, tra i suoi aspetti positivi, fa più chiarezza sulla definizione di fragilità, ora più collegata a stati di salute gravati da patologie pregresse, fornendo utili e maggiori indicazioni operative sulla sorveglianza sanitaria e sull’attuale contesto normativo.

Oltre a tutte le misure che sono state approntate nel tempo dalle aziende, continua a rilevarsi fondamentale la sorveglianza sanitaria, in particolare in riferimento alla opportunità di contestualizzare in tempo utile le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio da SARS-CoV-2 rispetto alle singole realtà produttive, tenendo conto dei dati sull’andamento epidemiologico nel relativo contesto territoriale”.

Nell’attuale quadro epidemiologico, nel quale ci si aspetta un potenziale innalzamento dei contagi, si definisce nell’ultima Circolare come la sorveglianza sanitaria sia fondamentale anche per il miglioramento continuo e il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure di contenimento, integrando anche un valido sistema di verifica della presenza di condizioni di fragilità dei lavoratore/della lavoratrice dipendente, demandando al medico competente l’accertamento della idoneità del lavoratore/della lavoratrice all’espletamento della mansione”.

Mentre nella Circolare di aprile si poneva l’accento prevalentemente sull’età (≥55 anni), a seguito delle ultime evidenze scientifiche, nonché sulle statistiche relative ai contagi degli ultimi mesi, sembrerebbe più opportuno che il concetto di fragilità vada individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto.

In tale contesto quindi, la ‘maggiore fragilità’ nelle fasce di età più elevate della popolazione deve essere assolutamente correlata alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Tra i punti più salienti della recente Circolare vi è che ai lavoratori e alle lavoratrici “deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)”.

E le eventuali richieste di visita “dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza), a supporto della valutazione del medico competente”.

In quelle situazioni ove normalmente non vige l’obbligo di nomina del Medico Competente (specialmente realtà a rischio basso) vi è comunque possibilità per il datore di lavoro di nominare un medico competente, in base ad una nuova valutazione del rischio ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili o, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali:

- l’INAIL, che ha attivato una procedura specifica per tale tutela, avvalendosi delle proprie strutture territoriali;
- le Aziende sanitarie locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università”.

Link:

Circolare n. 14915 del 29/04/2020 Ministero della Salute:

<https://bit.ly/36vhH4s>

Circolare n. 13 del 04.09.2020 Chiariamenti lavoratori fragili:

<https://bit.ly/33mlcbq>

*Dott. Giorgio Chiaranz  
Responsabile Ufficio Gestione Integrata  
Coop. sociale Il Rastrello*

## infoeconomia

# Patto per l’export progetto sei

È stato sottoscritto il “**Patto per l’Export**”, un documento strategico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, contenente le linee di intervento in materia di promozione del “**Made in Italy**” e di rilancio delle nostre esportazioni sui mercati esteri.

Al Piano hanno contribuito tutte le associazioni di categoria e le rappresentanze del mondo imprenditoriale italiano.

Tra il materiale predisposto dal Ministero con riferimento al Patto, è stato pubblicato un e-book dal titolo “**Export: una guida per partire**”.

Si tratta di uno strumento volto a favorire in maniera semplice e immediata l’accesso alle informazioni sui servizi che il sistema pubblico offre alle imprese che ancora non sono presenti sui mercati esteri, o che non lo sono in maniera stabile.

Il prodotto è stato concepito con uno stile diretto e un taglio molto pratico: una sorta di “istruzioni per l’uso” verso i mercati esteri.

Il percorso si conclude poi con l’arrivo sui mercati esteri, dove l’impresa può contare, tra l’altro, sui servizi offerti dalla rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero.

Il Programma **SEI - Sostegno all’Export dell’Italia**, realizzato in collaborazione con Unioncamere e Promos Italia ed in sinergia con le associazioni di categoria, ha l’obiettivo di **umentare il numero di imprese esportatrici italiane**.

Per scaricare il testo dell’E-book, clicca qui: <https://bit.ly/3joQMej>

Per saperne di più del Progetto SEI, clicca qui.: <https://bit.ly/34iXw6V>



**inscadenza**Pagina a cura di  
**FINPRO Liguria srl****10 Ottobre**

**MOD. 730:** il dipendente comunica al datore di lavoro/ente pensionistico di effettuare un minor o nessun acconto IRPEF/cedolare secca

**12 Ottobre**

**INPS:** Versamento contributi previdenziali per il personale domestico (III trimestre 2020)

**FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE:** versamento dei contributi di previdenza e assistenza integrativa (III trimestre 2020)

**15 Ottobre**

**Soggetti IVA: adempimenti contabili**

Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente

**16 Ottobre**

**Ravvedimento**

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 settembre 2020, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve)

**Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente**

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.

**Versamento saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale**

Versamento 8° rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2018 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione del 2,31% mensile a titolo di interessi.

**Sostituti d'imposta: versamento ritenute**

**operate nel mese precedente**

Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente.

**Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente**

Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente.

**Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente**

Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente.

**Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente**

Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.

**Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente**

Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente.

**Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente**

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente

**Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Versamento 8° rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione del 2,31% mensile a titolo di interessi

**Titolare di partita IVA: versamento 5° rata del saldo IVA 2019**

Versamento 5° rata del saldo IVA relativo al 2019 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2020- 30/06/2020, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,16%

**Titolare di partita IVA: versamento 4° rata del saldo IVA 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo**

Versamento 4° rata del saldo IVA relativo al 2019 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2020 - 30/06/2020, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%

**Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 5° rata del saldo IVA 2019**

Versamento 5° rata del saldo IVA relativo al 2019 risultante dalla dichiarazione

annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2020 - 30/06/2020, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,16%

**Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 4° rata del saldo IVA 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo**

Versamento 4° rata del saldo IVA relativo al 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2020 - 30/06/2020, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%

**Adeguamento alle risultanze degli studi di settore e/o agli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento 5° rata**

Versamento della 5° rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%

**Adeguamento alle risultanze degli studi di settore: versamento 4° rate con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo**

Versamento della 4° rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%

**Adeguamento alle risultanze degli studi di settore e/o agli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento 4° rata**

Versamento della 4° rata dell'IVA relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,96 %

**Adeguamento alle risultanze degli studi di settore e/o agli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento 3° rata**

Versamento della 3° rata dell'IVA relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,63 %

**Soggetti Ires: versamento 5° rata a titolo di saldo 2019 e primo acconto 2020 dell'Ires**

Versamento 5° rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,16%

*continua a pag.10 >>*

<< *continua da pag.9*

**Soggetti Ires: versamento 4° rata a titolo di saldo 2019 e primo acconto 2020 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo**

Versamento 4° rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%

**Società "di comodo": versamento 5° rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires**

Versamento 5° rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%

**Società "di comodo": versamento 4° rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo**

Versamento 4° rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%

**Società "di comodo": versamento 4° rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires**

Versamento 4° rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,96 %

**Società "di comodo": versamento 3° rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires**

Versamento 3° rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,63 %

**Adeguamento alle risultanze degli studi di settore e/o agli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento 5° rata**

Versamento della 5° rata dell'Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%

**Adeguamento alle risultanze degli studi di settore: versamento 4° rata con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo**

Versamento della 4° rata dell'Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%

**Adeguamento alle risultanze degli studi di settore e/o agli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento 4° rata**

Versamento della 4° rata dell'Ires relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,96 %

**Adeguamento alle risultanze degli studi di settore e/o agli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento 3° rata**

Versamento della 3° rata dell'Ires relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,63 %

**Titolari di partita Iva: versamento 5° rata Irap a titolo di primo acconto 2020 e saldo 2019**

Versamento 5° rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,16%. Il versamento è effettuato esclusivamente dai soggetti individuati nell'articolo 24, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

**Titolari di partita Iva: versamento 4° rata Irap a titolo di primo acconto 2020 e saldo 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo**

Versamento 4° rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%. Il versamento è effettuato esclusivamente dai soggetti individuati nell'articolo 24, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

**Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 5° rata dell'Irap a titolo di saldo 2019 e primo acconto 2020**

Versamento 5° rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,16%. Il versamento è effettuato esclusivamente dai soggetti individuati nell'articolo 24, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

**Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 4° rata dell'Irap a titolo di saldo 2019 e primo acconto 2020 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo**

Versamento 4° rata dell'Irap a titolo di saldo per l'anno 2019 e di primo acconto per l'anno 2020, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%. Il versamento è effettuato esclusivamente dai soggetti individuati nell'articolo 24, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

**Adeguamento alle risultanze degli studi di settore e/o agli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento 5° rata**

Versamento della 5° rata dell'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%.

**Adeguamento alle risultanze degli studi di settore: versamento 4° rata con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo**

Versamento della 4° rata dell'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%.

**Adeguamento alle risultanze degli studi di settore e/o agli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento 4° rata**

Versamento della 4° rata dell'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,96 %.

**Adeguamento alle risultanze degli studi di settore e/o agli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento 3° rata**

Versamento della 3° rata dell'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,63 %.

#### **RITENUTE**

Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (settembre 2020)

#### **ADDIZIONALI**

Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente (settembre 2020)

### CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

versamento contributi relativi al mese di settembre 2020:

- INPS: lavoratori dipendenti
- INPS: Gestione ex ENPALS - lavoratori dello spettacolo
- INPGI: giornalisti professionisti
- Gestione separata INPS committenti

## 20 Ottobre

**Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno**

Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.

**PREVINDAI E PREVINDAPI:** versamento contributi integrativi per dirigenti industriali (III trimestre 2020)

## 26 Ottobre

**Operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione INTRASTAT**

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE

**Operatori intracomunitari con obbligo trimestrale: presentazione INTRASTAT**

Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel terzo trimestre del 2020 nei confronti di soggetti UE

### Presentazione Mod. 730/2020 integrativo

Presentazione ad un Centro di Assistenza Fiscale (c.d. C.A.F.) o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto d'imposta, della dichiarazione integrativa (modello 730 integrativo) qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito.

## 30 Ottobre

**Ravvedimento operoso dei tributi che dovevano essere pagati entro il 30 settembre 2020**

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 30 settembre 2020, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

## 2 Novembre

**Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/10/2020 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/10/2020

### Mod. 770/2020 Redditi 2019: Presentazione

Presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2019 - Mod. "770/2020 Redditi 2019"

**Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR**

Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR).

### DENUNCIA UNIEMENS

Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) di settembre 2020

### LIBRO UNICO

Registrazioni relative al mese di settembre 2020

### CERTIFICAZIONE UNICA

invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2020 contenente esclusivamente redditi 2019 esenti o non dichiarabili tramite Mod. 730/2020 (ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA)



# ADESIONI FON.COOP

L'adesione a Fon.Coop consente all'impresa di richiedere un contributo per finanziare la formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato. Con l'adesione l'impresa autorizza l'Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.

**Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.**

Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.

- 1 L'adesione al Fondo è gratuita e si effettua attraverso il flusso Uniemens, con apposita procedura
- 2 L'impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca
- 3 L'adesione viene fatta una volta sola ed il rinnovo annuale è automatico

PER INFORMAZIONI: [rosangela.conte@legaliguria.coop](mailto:rosangela.conte@legaliguria.coop)

**ADERITE A FON.COOP, È GRATUITO E POTRETE USARE IL FONDO PER LA VOSTRA FORMAZIONE**



Fon.Coop

Cooperare è formare



info  **lega**  
legacoop LIGURIA